

CONTRATTO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE

CIG A01091E8E9 CUP J41F22001550006

La Ditta **Easyteam.org SRL**, con sede presso: Sant'Angelo Lodigiano (LO), Piazzale Lorenzo Perosi 6, e con partita IVA numero **07331470968**, codice fiscale numero 07331470968, registrata presso il registro delle imprese di Milano, in persona del legale rappresentante **Luciano Angeletti**, nato a Segrate (MI) il 12/03/1964, codice fiscale NGLLCN64C12I577E (d'ora in avanti denominato "**Fornitore**")

e

L'Istituto Scolastico Console Marcello con sede presso: via Console Marcello 9, codice fiscale numero 80193870153, in persona del legale rappresentante signor Maria Luisa Di Nardo, nato a Giugliano in Campania, il 11/09/1969, codice fiscale DNRMLS69P51E054J (d'ora in avanti denominato "**Committente**")

PREMESSO CHE

- Il Fornitore è una ditta operante nel settore:
Consulenza e servizi informatici, regolarmente accreditato su MEPA e Consip
- Il Committente intende avvalersi della capacità professionale del Fornitore e stipulare il presente contratto;
- Il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi interni.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la prestazione del Fornitore al Committente, a fronte del corrispettivo che si indicherà successivamente, riguardo i seguenti servizi:

- sviluppo **sito web istituzionale** rispondente alle linee guida AgID 2022 e basato sul template ufficiale AgID Designers Italia per gli istituti scolastici;

- per una descrizione dettagliata del servizio si invita a consultare il documento allegato al presente contratto, denominato Allegato A

2. I servizi dovranno essere resi seguendo gli standard in materia e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Modalità esecuzione del servizio

1. Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati nell'articolo precedente, non avrà la possibilità di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, essendo la sua prestazione non fungibile e per lo tanto si richiede che il servizio venga svolto solamente dal Fornitore.

2. Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.

3. I servizi oggetto del contratto avranno la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e saranno realizzati nei modi nelle forme concordate tra le parti.

4. Eventuali richieste di servizi urgenti saranno concordate di volta in volta tra le parti, le quali accorderanno, di volta in volta, sia i termini di adempimento, sia il relativo costo.

Art. 3 - Consegna del servizio

1. Le parti convengono che per una corretta e adeguata esecuzione della prestazione, servirà il tempo necessario per il suo espletamento, così come si conviene dagli usi e i costumi della prestazione stessa.

2. Pertanto il Fornitore si impegna a consegnare il servizio oggetto del contratto entro il duecentosettantesimo giorno dalla data di stipula del contratto (07 luglio 2024)

3. In caso di ritardo nella consegna del servizio il Committente si riserva il diritto di tutelarsi in tutte le sedi qualora lo ritenga opportuno.

4. Non incorrerà in penale alcuna il Fornitore nel caso in cui il ritardo derivi da forze maggiore o cause a lui non imputabili, così come nel caso in cui il Committente non abbia fornito informazioni o materiali necessari per il corretto espletamento della prestazione oggetto del contratto.

Art. 4 - Corrispettivo delle prestazioni

1. Il Committente si impegna a versare al Fornitore, per tutto il periodo della durata del presente contratto, l'importo di euro **5.652** (€ cinquemilaseicentocinquantadue/00) + IVA.

2. Il corrispettivo suddetto verrà versato entro il 30 giorni dall'emissione della fattura da parte del Fornitore.

3. In caso di ritardo sarà dovuto l'interesse di mora annuo pari al tasso ufficiale di sconto.

4. Il pagamento delle somme dovute verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato numero **IT95R0200833570000101323933**, intestato a **Easyteam.org SRL**.

5. Nel caso in cui vi sia un evento non prevedibile al momento della firma del contratto che faccia lievitare i costi della prestazione del Fornitore, questi dovrà di nuovo stipulare con il Committente, per iscritto, ed allegato al presente contratto, un nuovo accordo sul pagamento che dovrà ricevere dal Committente.

Art. 5 - Decorrenza e durata

1. Il presente contratto avrà una durata legata all'opera oggetto del contratto. In ogni caso il presente contratto non potrà protrarsi oltre il termine del 07 luglio 2024, oltre al quale il Fornitore si considererà inadempiente.

2. In caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altra avrà la possibilità di poter recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto.

Art. 6 - Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto, e secondo quanto previsto negli allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole successive.

3. Il Fornitore si impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a sollevarla, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa – da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dello stesso Committente.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare il Fornitore s'impegna rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.

5. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

6. Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle

vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.

7. Il Fornitore, nell'erogazione del proprio servizio, dichiara di appoggiarsi esclusivamente a Server Farm italiane in possesso di tutte le certificazioni necessarie, richieste dalle Linee Guida AgID 2022 e dalla procedura di asseverazione della domanda di finanziamento. Le certificazioni rilasciate dalle server farm sono allegate al presente contratto. Il Fornitore ha comunicato in forma scritta al Committente le corrette diciture delle suddette certificazioni, da indicare durante la procedura di richiesta del finanziamento.

Art. 7 - Variazioni

1. Tutte le modifiche o le aggiunte ai servizi originariamente pattuiti ed indicati negli articoli precedenti dovranno essere presentate al Fornitore per iscritto indicando chiaramente le variazioni rispetto a quanto previsto in precedenza.

2. Il Fornitore in tal caso quantificherà al Committente, che dovrà darne approvazione per iscritto, la maggiorazione del corrispettivo conseguente all'inserimento delle modifiche, delle aggiunte e delle variazioni richieste, anche in base alla percentuale di lavoro già effettuato, ed indicherà i nuovi termini di consegna stimati, salvo comunque il diritto di recedere dal contratto, senza penalizzazioni, qualora l'ammontare delle variazioni richieste dal Committente comporti notevoli modificazioni ed aggravii nel servizio.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o in caso di non approvazione del servizio svolto da parte di AgID o del Ministero competente. In tal caso si considera applicata la garanzia denominata **Approvati o Rimborsati**, che solleva il Committente dal pagamento della prestazione.

2. Il Fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione delle commissioni oggetto del contratto, in tale ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati al momento della risoluzione del contratto e alle spese sostenute dal Fornitore medesimo.

3. Le eventuali penali di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso in cui i ritardi o gli inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti, così come al comma successivo

4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire al Committente tutto il materiale e/o i documenti ricevuti, e qualsiasi altro elemento oggetto del contratto che il Committente possa aver fornito al Fornitore.

Art. 9 - Marchi e proprietà intellettuale

1. Le parti accordano che il Fornitore, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi, e gli altri segni distintivi del Committente (o comunque attualmente utilizzati

dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari), utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede.

2. Il Fornitore si impegna ad informare prontamente al Committente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.

3. I diritti proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del contratto, sono di titolarità o proprietà del Fornitore stesso, fatti salvi i diritti per l'utilizzo di opere o creazioni di proprietà del Committente.

4. Il Fornitore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

5. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

6. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente il Fornitore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

7. Il Fornitore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dal Fornitore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Art. 10 - Forza maggiore

1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.

2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo tale da non poter essere effettuato il normale e ordinario espletamento della prestazione, il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto

dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC e senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.

Art. 11 - Trattamento dati personali

1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.

2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:

- trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
- non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
- curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

3. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

Art. 12 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Allegato A: Descrizione dettagliata del servizio
- Allegato B: Certificazione ISO 14001
- Allegato C: Certificazione ISO 50001
- Allegato D: Certificazione Green Energy
- Allegato E: Istruzioni compilazione domanda finanziamento

Art. 13 - Clausola compromissoria

1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.

2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. di Milano

3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.

4. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio di Milano.

5. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

6. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

7. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro Foro competente in base alla territorialità.

Art. 14 - Oneri e spese fiscali

1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno equamente ripartite tra le parti.

Art. 15 - Clausola finale

1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Art. 16 - Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intenderanno applicabili le norme legislative presenti nel territorio Italiano, ed in particolare sarà soggetto all'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.

Sant'Angelo Lodigiano, il 09 ottobre 2023

Il Committente

Il Fornitore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano espressamente i seguenti articoli: "Oggetto del contratto", "Modalità ed esecuzione del servizio", "Corrispettivo delle prestazioni", "Decorrenza e durata", "Obblighi del fornitore", "Risoluzione del contratto", "Marchi e proprietà intellettuale", "Forza maggiore", "Clausola compromissoria".

Il Committente

Il Fornitore